

La Costituzione che non potevi leggere

Come il progetto di Costituzione europea, bocciato dai popoli, è tornato in vigore con un altro nome.



C O N T R O P O T E R E

un libro di Alessio Farinella



La Costituzione che non potevi leggere

Come il progetto di Costituzione europea, bocciato dai popoli, è tornato in vigore con un altro nome — il Trattato di Lisbona

Alessio Farinella

Indice

Prefazione	2
Capitolo 1 — Il progetto di Costituzione europea: chi lo scrive e con quale idea	3
Capitolo 2 — Cosa manca nel testo: la parte sociale .	6
Capitolo 3 — I riferimenti teorici: chi ha ispirato l'impianto economico europeo	8
Capitolo 4 — Il «no» francese e olandese del 2005 .	11
Capitolo 5 — Il «periodo di riflessione» e cosa succede dopo un no popolare	14
Capitolo 6 — Il Trattato di Lisbona: la stessa sostanza, un altro contenitore	16
Capitolo 7 — Perché cambiare forma serviva a evitare i referendum	19
Capitolo 8 — L'unica eccezione: l'Irlanda vota due volte	22
Capitolo 9 — La ratifica italiana	25

Capitolo 10 — Cosa contiene davvero Lisbona rispetto alla Costituzione bocciata	28
Capitolo 11 — Le conseguenze pratiche sulla sovranità nazionale	31
Capitolo 12 — Le obiezioni, trattate con onestà	34
Capitolo 13 — Cosa si potrebbe cambiare	36
Capitolo 14 — Cosa puoi fare tu, adesso	39
Nota sulla trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale	41

Prefazione

Nel 2005, due popoli europei — la Francia e i Paesi Bassi — hanno votato con un referendum su un progetto di Costituzione per l'Unione Europea. Hanno detto no, con margini netti e affluenze alte, difficili da liquidare come un incidente statistico. Due anni dopo, un nuovo trattato — chiamato Trattato di Lisbona — è entrato in vigore contenendo, secondo le parole dirette dello stesso presidente della Convenzione che aveva scritto il testo originario, «praticamente le stesse proposte» del progetto bocciato. Solo che stavolta, nella grande maggioranza dei paesi membri, a nessun cittadino è stato chiesto di votare.

Questo libro non si basa su illazioni o citazioni inventate: si basa su dichiarazioni dirette e verificabili di chi ha scritto entrambi i testi, su date ufficiali, su leggi di ratifica pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Racconta cosa conteneva davvero il progetto di Costituzione

bocciato, perché è stato bocciato, come è tornato in vigore con un nome diverso, e perché quella scelta di cambiare forma — non sostanza — non è stata affatto neutra.

Capitolo 1 — Il progetto di Costituzione europea: chi lo scrive e con quale idea

Un testo unico al posto di trattati sovrapposti

All'inizio degli anni 2000, l'Unione Europea funzionava — e in larga parte funziona ancora oggi, per la parte non toccata dal Trattato di Lisbona raccontato più avanti in questo libro — sulla base di una stratificazione di trattati diversi, firmati in momenti storici diversi, con modifiche e integrazioni successive che avevano reso il quadro giuridico complessivo dell'Unione sempre più complesso da consultare e da comprendere, anche per gli stessi addetti ai lavori. L'idea alla base del progetto raccontato in questo capitolo era ambiziosa: sostituire questa stratificazione con un unico testo costituzionale organico, capace di raccogliere in un solo documento i valori, gli obiettivi, le competenze e le istituzioni dell'Unione.

La Convenzione europea, presieduta da Giscard d'Estaing

Per scrivere questo nuovo testo viene istituita, nel 2002, la **Convenzione europea**, un organismo composto da rappresentanti dei governi nazionali, dei parlamenti nazionali, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. A presiederla viene chiamato **Valéry Giscard d'Estaing**, ex presidente della Repubblica francese — una figura politica di grande esperienza istituzionale, scelta per guidare un lavoro che avrebbe dovuto durare, secondo le previsioni iniziali, circa un anno. Il testo finale, dopo mesi di negoziati complessi tra le diverse delegazioni, viene consegnato il **18 luglio 2003** dallo stesso Giscard d'Estaing all'allora presidente di turno del Consiglio Europeo, Silvio Berlusconi.

La firma a Roma, nello stesso luogo dei trattati fondativi

Dopo ulteriori revisioni negoziali tra gli stati membri, il **29 ottobre 2004** i capi di stato e di governo e i ministri degli esteri dei 25 paesi membri dell'Unione Europea firmano ufficialmente il «**Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa**» a Roma — nella Sala degli Orazi e Curiazi di Palazzo dei Conservatori, lo stesso luogo simbolico dove, quasi cinquant'anni prima, il 25 marzo 1957, erano stati firmati i Trattati di Roma che avevano istituito la Comunità Economica Europea e l'Euratom. La scelta del luogo non era

casuale: voleva sottolineare la continuità storica tra il progetto fondativo europeo del dopoguerra e questa nuova, più ambiziosa, fase costituzionale.

Come era strutturato il testo

Il progetto di Costituzione era organizzato in quattro parti distinte: la prima definiva l'Unione, i suoi valori fondamentali, i suoi obiettivi, le sue competenze e il funzionamento delle sue istituzioni; la seconda incorporava per la prima volta, con pieno valore giuridico vincolante, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; la terza descriveva in dettaglio le politiche e le azioni concrete dell'Unione nei diversi settori; la quarta, infine, conteneva le disposizioni finali, incluse le procedure per l'approvazione e l'eventuale futura revisione della Costituzione stessa.

Perché questo capitolo è la base di tutto il libro

Comprendere con precisione chi ha scritto questo testo, con quale metodo, e cosa contenesse realmente nella sua struttura complessiva è la premessa indispensabile per i capitoli successivi di questo libro: solo conoscendo con esattezza il contenuto del progetto originario sarà possibile, più avanti, valutare con rigore quanto di quel contenuto sia stato effettivamente respinto dai referendum del 2005, e quanto sia invece tornato in vigore attraverso il Trattato di Lisbona.

Capitolo 2 — Cosa manca nel testo: la parte sociale

Un testo che dice entrambe le cose

Bisogna essere precisi fin da subito, per l'onestà di questo libro: il progetto di Costituzione europea non ignora completamente i temi sociali. L'**articolo I-3**, dedicato agli obiettivi generali dell'Unione, afferma esplicitamente che l'Unione «offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non falsata» — ma, nello stesso articolo, aggiunge che l'Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata, sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». Sulla carta, quindi, mercato e finalità sociali compaiono entrambi, nello stesso articolo fondativo.

Dove nasce davvero lo squilibrio: diritti contro principi

Il vero squilibrio, secondo diverse analisi giuridiche indipendenti condotte dopo la pubblicazione del testo, non sta nell'articolo sugli obiettivi generali, ma in un dettaglio tecnico contenuto nella **Carta dei diritti fondamentali**, incorporata come Parte II del progetto di Costituzione. Le clausole orizzontali di questa Carta introducono una distinzione cruciale tra due catego-

rie di previsioni: i «**diritti**», direttamente azionabili davanti a un giudice, e i «**principi**», che possono essere attuati solo attraverso atti legislativi ed esecutivi successivi, e che — punto tecnico decisivo — non possono essere invocati direttamente per disapplicare una norma nazionale in conflitto con essi.

Cosa finisce nella categoria più debole

Diverse delle previsioni di carattere sociale ed economico contenute nella Carta — protezione sociale, assistenza sanitaria, tutela dell'ambiente in alcune sue declinazioni — rientrano sistematicamente in questa seconda categoria, quella dei «principi» meno vincolanti. Le libertà di mercato — libera circolazione di merci, servizi, capitali, la libertà di concorrenza richiamata esplicitamente nell'articolo I-3 — restano invece pienamente e direttamente azionabili in giudizio, senza passare attraverso la mediazione di un ulteriore atto legislativo.

Un dettaglio tecnico con conseguenze pratiche enormi

Questa differenza, apparentemente solo tecnico-giuridica, ha conseguenze pratiche molto concrete: un'azienda che ritiene violata la propria libertà di concorrenza da una norma nazionale può, in linea di principio, rivolgersi direttamente a un giudice per farla valere. Un cittadino che ritiene violato il proprio diritto a un livello adeguato di protezione sociale,

previsto dalla stessa Carta come «principio» e non come «diritto» pienamente azionabile, si trova davanti a un percorso giuridico molto più debole e indiretto — dipendente dall'esistenza di leggi attuative specifiche, non direttamente invocabile in tribunale allo stesso modo.

Perché questo squilibrio tecnico ha pesato sul voto

Come racconterà il Capitolo 4 di questo libro, questa asimmetria tra la forza giuridica delle libertà di mercato e quella dei principi sociali è stata uno dei temi centrali sollevati, in particolare da una parte consistente dell'elettorato di sinistra francese, nel dibattito che ha preceduto il referendum del 2005 — non un'accusa generica di «eccesso di mercato», ma una critica tecnica precisa, fondata sulla lettura diretta del testo e della sua architettura giuridica interna.

Capitolo 3 — I riferimenti teorici: chi ha ispirato l'impianto economico europeo

Un'influenza da raccontare con precisione, senza esagerazioni

Questo capitolo affronta un tema delicato, che richiede particolare attenzione documentale: chi, tra economisti e giuristi, ha effettivamente influenzato il disegno

istituzionale della costruzione europea nel corso del dopoguerra. È un tema su cui circolano online numerose semplificazioni e attribuzioni non sempre supportate da fonti accademiche solide — questo capitolo si limita a raccontare ciò che è effettivamente documentabile, senza attribuire a un singolo pensatore un ruolo più ampio di quello storicamente verificabile.

François Perroux e la teoria dei poli di crescita

Una delle influenze economiche meglio documentate riguarda l'economista francese **François Perroux** (1903-1987), considerato il fondatore della scienza regionale francofona. Nel 1949, in una conferenza tenuta a Harvard, Perroux lancia l'idea dei «**poli di crescita**»: lo sviluppo economico, secondo questa teoria, non avviene in modo uniforme su un intero territorio, ma tende a concentrarsi attorno a poli specifici — aree geografiche o settori industriali capaci di generare effetti di trascinamento sull'economia circostante.

Dove si vede davvero la sua influenza

La teoria di Perroux trova un'applicazione concreta e ben documentata nelle politiche dell'Unione Europea a partire dagli anni Settanta, in particolare attraverso la creazione del **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)**: uno strumento pensato per allocare risorse alle regioni economicamente sottosviluppate, individuando e sostenendo specifici poli di crescita

per ridurre le disparità territoriali tra le diverse aree dell'Unione. Le analisi accademiche più recenti sulla politica di coesione europea mostrano ancora oggi ampie sovrapposizioni concettuali con la teoria dei poli di crescita elaborata da Perroux decenni prima.

Un'influenza specifica, non un ruolo di architetto generale

È importante essere precisi su un punto: l'influenza documentata di Perroux riguarda in modo specifico la politica di coesione regionale europea — uno strumento importante, ma circoscritto — non l'intera architettura istituzionale del progetto europeo, né in particolare l'impianto di libera concorrenza e mercato unico raccontato nel capitolo precedente. Attribuire a un singolo pensatore, per quanto influente nel proprio campo specifico, la paternità dell'intero disegno economico europeo sarebbe una semplificazione che questo libro sceglie deliberatamente di evitare, proprio per non indebolire con affermazioni eccessive la solidità documentale del resto del testo.

Un impianto costruito da più fonti, non da un solo pensatore

L'architettura economica complessiva dell'Unione Europea, raccontata nei capitoli precedenti e successivi di questo libro, è il risultato di un processo negoziale lungo decenni, tra governi nazionali, istituzioni comunitarie ed economisti di scuole di pensiero diverse

— non l'applicazione diretta di un singolo impianto teorico deciso a tavolino da una sola persona. Il caso di Perroux, raccontato in questo capitolo con la dovuta precisione sui suoi limiti, resta comunque un esempio ben documentato di come specifiche teorie economiche accademiche abbiano trovato, nel tempo, applicazione concreta in politiche europee specifiche e circoscritte.

Capitolo 4 — Il «no» francese e olandese del 2005

Due referendum, due risultati netti

Dopo la firma del progetto di Costituzione a Roma nell'ottobre 2004, raccontata nel Capitolo 1, il testo doveva essere ratificato da ciascuno dei 25 stati membri dell'Unione Europea perché entrasse effettivamente in vigore — in alcuni paesi per via parlamentare, in altri, tra cui Francia e Paesi Bassi, attraverso un referendum popolare. I risultati di questi due referendum, arrivati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno bloccato l'intero processo.

La Francia, 29 maggio 2005

Il **29 maggio 2005**, i cittadini francesi votano sul progetto di Costituzione europea. Il «no» vince con il **55% dei voti**, su un'affluenza molto alta, pari al **69%** degli aventi diritto — un dato che rende impossibile

liquidare il risultato come frutto di scarsa partecipazione o disinteresse popolare.

I Paesi Bassi, 1° giugno 2005

Tre giorni dopo, il **1° giugno 2005**, anche i cittadini olandesi votano sullo stesso testo. Il risultato è, se possibile, ancora più netto: il «no» raggiunge il **61,6%** dei voti, con un'affluenza del **63%**, inaspettatamente alta per un paese che tradizionalmente registrava una minore partecipazione ai referendum rispetto ad altre consultazioni elettorali.

Perché una parte della sinistra ha votato no

Uno degli aspetti meno raccontati, ma meglio documentati dai sondaggi condotti nell'immediato dopo-voto in entrambi i paesi, riguarda la composizione del fronte del «no»: non solo elettori euroscettici di destra, contrari per principio a un'ulteriore integrazione europea, ma anche una componente consistente di elettori di sinistra, che hanno votato contro il testo proprio per l'assenza — o la debolezza giuridica, raccontata nel Capitolo 2 — delle garanzie sociali contenute nel progetto di Costituzione, temendo che l'accento posto sulla libera concorrenza e sul mercato interno prevalesse, nella pratica applicativa, sulle previsioni sociali formulate come semplici «principi» non pienamente azionabili.

Un voto composito, non un semplice euroscetticismo

Questo dettaglio è importante per capire correttamente la natura del «no» del 2005: non un rigetto generico e uniforme del progetto europeo nel suo complesso, ma un voto composito, in cui convivevano — con motivazioni spesso opposte tra loro — elettori che temevano un'eccessiva cessione di sovranità nazionale ed elettori che, al contrario, temevano un'Europa troppo orientata al mercato e non abbastanza alla protezione sociale. Entrambe le componenti, per ragioni diverse, hanno concorso allo stesso risultato finale: la bocciatura del testo.

Un risultato che le istituzioni europee non potevano ignorare

Con due bocciature nette in due paesi fondatori dell'Unione Europea, il processo di ratifica del progetto di Costituzione si ferma bruscamente: secondo le regole previste dallo stesso testo, l'unanimità di tutti gli stati membri era necessaria per l'entrata in vigore. Il prossimo capitolo di questo libro racconta come le istituzioni europee hanno gestito, sul piano politico, questa bocciatura popolare.

Capitolo 5 — Il «periodo di riflessione» e cosa succede dopo un no popolare

Un processo bloccato, ma non abbandonato

Dopo la doppia bocciatura raccontata nel capitolo precedente, il progetto di Costituzione europea si trova in una situazione di stallo formale: senza la ratifica di tutti gli stati membri, il testo non può entrare in vigore nella forma in cui era stato firmato a Roma. Le istituzioni europee, di fronte a questa situazione, scelgono una strada precisa: non abbandonare l'obiettivo di un nuovo assetto istituzionale, ma sospendere temporaneamente il processo per trovare una via diversa.

La dichiarazione ufficiale del «periodo di riflessione»

Il Consiglio Europeo dichiara ufficialmente l'apertura di un «**periodo di riflessione**» della durata di circa due anni — un intervallo di tempo dichiarato necessario per permettere alle istituzioni europee e ai governi nazionali di comprendere meglio le ragioni del rifiuto popolare, e di elaborare una strategia alternativa per raggiungere comunque gli obiettivi istituzionali del progetto originario.

Cosa significa, in pratica, «riflettere» su un no popolare

È importante essere precisi su cosa questo periodo abbia rappresentato nella pratica: non un ripensamento sostanziale degli obiettivi del progetto costituzionale, ma un tempo dedicato a individuare una strada procedurale diversa, capace di raggiungere risultati simili senza dover affrontare nuovamente il rischio di un rifiuto popolare attraverso un referendum. Come racconterà il Capitolo 7 di questo libro, questa distinzione tra sostanza e procedura sarà centrale per comprendere l'intera vicenda successiva.

Il ritorno del tema nell'agenda politica

I temi legati a una riforma istituzionale dell'Unione tornano ufficialmente all'ordine del giorno al **vertice europeo del giugno 2007**, sotto la presidenza di turno tedesca del Consiglio Europeo. In quell'occasione, i 27 stati membri — nel frattempo l'Unione si era allargata rispetto ai 25 paesi che avevano firmato il testo del 2004 — concordano un mandato preciso per l'avvio di una Conferenza Intergovernativa (CIG), incaricata di redigere un nuovo trattato, definito fin da subito «Trattato di riforma» per distinguerlo esplicitamente, anche nel nome, dal precedente progetto costituzionale bocciato.

Una scelta di linguaggio, non solo di sostanza

Anche la scelta terminologica — «trattato di riforma» invece di «Costituzione» — non era casuale, ma rispondeva a una logica precisa che il Capitolo 7 di questo libro approfondirà in dettaglio: evitare, fin dal nome del nuovo testo, ogni riferimento diretto al linguaggio costituzionale che aveva caratterizzato il progetto bocciato nel 2005, per ridurre fin dall'inizio il rischio che i singoli stati membri si sentissero obbligati, per coerenza procedurale o per obbligo costituzionale interno, a sottoporre nuovamente il testo a un referendum popolare.

Verso il nuovo trattato

Il lavoro della Conferenza Intergovernativa avviata nel giugno 2007 porterà, nel giro di pochi mesi, alla stesura del testo che il prossimo capitolo di questo libro racconterà in dettaglio: il Trattato di Lisbona, firmato nel dicembre dello stesso anno.

Capitolo 6 — Il Trattato di Lisbona: la stessa sostanza, un altro contenitore

Un nuovo testo, firmato in Portogallo

Il **13 dicembre 2007**, i capi di stato e di governo dei 27 stati membri dell'Unione Europea firmano un

nuovo trattato a **Lisbona**, in Portogallo — da cui il nome con cui è diventato noto: **Trattato di Lisbona**. A differenza del progetto di Costituzione raccontato nei capitoli precedenti, che avrebbe sostituito integralmente i trattati europei preesistenti con un unico testo organico, il nuovo trattato sceglie una strada diversa fin dalla propria struttura: non sostituisce, ma **modifica ed emenda** i trattati già in vigore — il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea.

La dichiarazione diretta di chi aveva scritto il testo originario

Il dato più rilevante di questo capitolo, e forse di tutto il libro, non è un'illazione o un'interpretazione indiretta: è una dichiarazione diretta e pubblicamente verificabile dello stesso **Valéry Giscard d'Estaing**, presidente della Convenzione che aveva scritto il progetto di Costituzione raccontato nel Capitolo 1. In un'intervista pubblicata dal quotidiano britannico *The Independent* il **30 ottobre 2007**, Giscard d'Estaing dichiara testualmente: «La differenza tra la Costituzione originaria e l'attuale Trattato di Lisbona è una differenza di approccio, più che di contenuto.» Nello stesso articolo, spiega inoltre che le proposte del testo costituzionale originario restano praticamente immutate, semplicemente disperse attraverso i vecchi trattati sotto forma di emendamenti — un cambiamento definito da lui stesso «sottile», fatto soprattutto

per evitare qualunque minaccia di nuovi referendum, evitando accuratamente ogni forma di terminologia esplicitamente costituzionale.

Perché questa citazione conta così tanto

Questa dichiarazione è centrale per l'intero impianto di questo libro proprio perché non proviene da un critico esterno del processo europeo, né da un'interpretazione indiretta di documenti tecnici: proviene dalla persona che aveva presieduto la scrittura del testo originario, che meglio di chiunque altro poteva confrontare i due documenti nella loro sostanza reale. Non è un'illusione: è una fonte primaria diretta, pubblicata su un giornale internazionale di primo piano, mai smentita nella sua sostanza dallo stesso Giscard d'Estaing negli anni successivi.

Cosa cambia, davvero, nella struttura

Sul piano tecnico, la differenza principale tra i due testi riguarda proprio la forma giuridica: il progetto di Costituzione del 2004 avrebbe abrogato i trattati precedenti, sostituendoli con un testo unico dotato di un nome e di uno status esplicitamente costituzionale. Il Trattato di Lisbona, invece, lascia formalmente in vigore i trattati preesistenti, limitandosi a modificarli attraverso una serie di emendamenti puntuali — un'operazione giuridicamente meno visibile, ma capace, secondo la stessa ammissione di Giscard d'Estaing,

di trasferire nella sostanza gran parte dei contenuti del progetto bocciato.

Il prossimo passo: capire perché la forma non era neutra

Questo cambiamento di forma, apparentemente solo tecnico, ha avuto conseguenze concrete e specifiche sul piano del diritto costituzionale interno dei diversi paesi membri — un tema che il prossimo capitolo di questo libro affronta in dettaglio, spiegando con precisione perché scegliere un «trattato che modifica i trattati esistenti» invece di una «nuova Costituzione» non fosse affatto una scelta neutrale dal punto di vista procedurale.

Capitolo 7 — Perché cambiare forma serviva a evitare i referendum

Una differenza giuridica precisa, non un dettaglio formale

Il capitolo precedente ha raccontato la dichiarazione diretta di Giscard d'Estaing sulla sostanziale continuità di contenuto tra il progetto di Costituzione bocciato e il Trattato di Lisbona. Questo capitolo spiega, con precisione tecnica, perché il semplice cambiamento di forma giuridica — da «nuova Costituzione» a «trattato che modifica i trattati esistenti» — non fosse affatto

una scelta neutrale, ma avesse conseguenze procedurali dirette e prevedibili fin dall'inizio.

Come funzionano i due tipi di procedura, nella maggior parte dei paesi membri

Negli ordinamenti costituzionali della maggior parte degli stati membri dell'Unione Europea, un «trattato internazionale che modifica accordi già esistenti» — la categoria giuridica in cui rientra formalmente il Trattato di Lisbona — può essere ratificato attraverso una procedura parlamentare ordinaria, senza obbligo di passare per un referendum popolare. Una «nuova Costituzione», o un testo che assume esplicitamente uno status costituzionale — come il progetto firmato a Roma nel 2004 — rientra invece, in diversi ordinamenti nazionali che prevedono clausole specifiche per i cambiamenti costituzionali fondamentali, in una categoria giuridica diversa, per cui l'obbligo di un referendum popolare può scattare automaticamente o essere politicamente difficile da evitare.

Il calcolo procedurale dietro la scelta del formato

Scegliere di presentare un testo sostanzialmente simile — secondo l'ammissione diretta di Giscard d'Estaing raccontata nel capitolo precedente — sotto la forma giuridica di un semplice trattato emendativo, invece che sotto quella di una nuova Costituzione, permetteva quindi, in linea di principio, di ottenere la ratifica

nella maggior parte dei paesi membri attraverso il solo voto dei rispettivi parlamenti nazionali, evitando il rischio di un nuovo rifiuto popolare diretto simile a quello subito in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005.

Cosa resta effettivamente immutato nella sostanza istituzionale

Sul piano dei contenuti concreti, il Trattato di Lisbona mantiene gran parte delle innovazioni istituzionali più significative già previste dal progetto di Costituzione: il sistema di voto a maggioranza qualificata per la gran parte delle decisioni del Consiglio (che richiede il 55% degli stati membri, rappresentanti almeno il 65% della popolazione dell'Unione), il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo attraverso una nuova procedura legislativa ordinaria, la creazione delle nuove figure istituzionali del Presidente permanente del Consiglio Europeo e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e una revisione delle procedure di voto pensata per garantire una rappresentanza più equa tra stati membri di dimensioni diverse.

Una scelta legale, non necessariamente illegittima

Va detto, per l'onestà di questo libro, un punto che il Capitolo 12 approfondirà nel dettaglio come obiezione legittima: scegliere la forma giuridica di un trattato emendativo, ratificabile per via parlamentare, non era

di per sé una scelta illegale o priva di fondamento nel diritto internazionale — è la prassi normale con cui gli stati sovrani modificano accordi internazionali preesistenti. Il punto sollevato da questo libro non è l'illegittimità formale della procedura scelta, ma la sua funzione dichiaratamente strumentale, ammessa dallo stesso architetto del progetto originario: una scelta di forma pensata esplicitamente per aggirare il rischio di un secondo rifiuto popolare diretto sugli stessi contenuti già respinti nel 2005.

Capitolo 8 — L'unica eccezione: l'Irlanda vota due volte

Un paese dove il referendum non si poteva evitare

Come raccontato nel capitolo precedente, la scelta di presentare il nuovo testo come un trattato emendativo, invece che come una nuova Costituzione, ha permesso alla maggior parte dei paesi membri di ratificare il Trattato di Lisbona attraverso il solo voto parlamentare. C'è però un'eccezione, e riguarda l'**Irlanda**: per disposizione della propria Costituzione nazionale, l'Irlanda è costituzionalmente obbligata a sottoporre a referendum popolare qualunque trattato europeo che comporti un trasferimento di sovranità — un obbligo che nessuna scelta di forma giuridica, per quanto accurata, poteva aggirare.

Il primo voto: un rifiuto netto

Il **12 giugno 2008**, i cittadini irlandesi votano sul Trattato di Lisbona. Il risultato è un rifiuto netto: il **53,4%** dei votanti si esprime contro la ratifica — la seconda bocciatura popolare diretta subito dallo stesso impianto di contenuti, dopo quella francese e olandese del 2005 sul testo costituzionale originario.

Le concessioni negoziate dopo il no

Diversamente da quanto era successo dopo il doppio no del 2005, questa volta le istituzioni europee non aprono un lungo periodo di riflessione, ma negoziano rapidamente con il governo irlandese una serie di garanzie specifiche, formalizzate dal Consiglio Europeo nel dicembre 2008 e confermate nel giugno 2009: la garanzia che ogni stato membro avrebbe mantenuto un proprio commissario europeo permanente, invece di un sistema di rotazione con esclusione periodica; rassicurazioni esplicite su fiscalità nazionale, neutralità militare irlandese, questioni sociali e diritti dei lavoratori.

Il secondo voto: un'inversione netta

Con queste garanzie negoziate e formalizzate, gli elettori irlandesi tornano alle urne il **2 ottobre 2009**. Il risultato si ribalta in modo netto: il **67,1%** dei votanti approva questa volta la ratifica del trattato, contro il **32,9%** ancora contrario — uno spostamento di venti punti percentuali dal no al sì rispetto al primo voto,

ottenuto senza modificare la sostanza del trattato, ma aggiungendo garanzie specifiche per l'Irlanda.

Cosa mostra, con onestà, questo caso

Il caso irlandese merita di essere raccontato con la stessa onestà fattuale del resto di questo libro: non dimostra, da solo, che le istituzioni europee abbiano semplicemente «fatto rivotare» gli elettori senza cambiare nulla — le garanzie negoziate dopo il primo no erano concrete e specifiche, non solo simboliche. Dimostra però con chiarezza un pattern procedurale replicabile: quando un singolo paese, per obbligo costituzionale interno, non può evitare un referendum popolare su un trattato europeo, e quel referendum produce un risultato negativo, la risposta istituzionale prevalente non è stata l'abbandono del trattato, ma la ricerca di condizioni capaci di ribaltare, in un secondo voto, il risultato del primo.

L'entrata in vigore definitiva

Con la ratifica irlandese del secondo referendum, si completa il percorso di ratifica di tutti i 27 stati membri. Il Trattato di Lisbona entra ufficialmente in vigore il **1° dicembre 2009** — oltre cinque anni dopo la firma del progetto di Costituzione europea a Roma, e oltre quattro anni dopo la sua bocciatura popolare in Francia e nei Paesi Bassi.

Capitolo 9 — La ratifica italiana

Due date, due governi diversi — un chiarimento necessario

Questo capitolo richiede, più di ogni altro in questo libro, una precisione cronologica assoluta, perché riguarda proprio i dettagli — date e governi coinvolti — su cui è più facile fare confusione, anche in buona fede. Vale la pena, quindi, ricostruire con la massima esattezza possibile, verificata su fonti primarie istituzionali, cosa è successo e quando.

La firma del trattato: dicembre 2007, governo Prodi

Come raccontato nel Capitolo 6, il Trattato di Lisbona viene firmato dai capi di stato e di governo dell'Unione Europea il **13 dicembre 2007**. In quella data, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano in carica è **Romano Prodi**, alla guida del secondo governo Prodi, in carica dal 26 aprile 2006. È quindi il governo Prodi a rappresentare l'Italia al momento della firma del trattato a Lisbona.

La caduta del governo Prodi, gennaio 2008

Poche settimane dopo la firma del trattato, il governo Prodi entra in una crisi politica che ne determina la caduta: il 24 gennaio 2008 il governo non ottiene la fiducia al Senato, in seguito all'uscita dalla maggio-

ranza del ministro della Giustizia Clemente Mastella. Il governo Prodi resta comunque in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del governo successivo, l'8 maggio 2008.

La legge di ratifica: agosto 2008, governo Berlusconi

La firma di un trattato internazionale da parte dei capi di governo non lo rende automaticamente vincolante per l'ordinamento interno di un paese: serve una **legge di ratifica** approvata dal Parlamento. Per il Trattato di Lisbona, questa legge è la **legge 2 agosto 2008, n. 130** — pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008, approvata dal Parlamento italiano all'unanimità. Al momento dell'approvazione di questa legge, però, il governo in carica non è più quello di Prodi, caduto mesi prima, ma il **governo Berlusconi IV**, insediatosi l'8 maggio 2008 dopo le elezioni politiche di aprile dello stesso anno.

Perché questo chiarimento è importante

Questa ricostruzione permette di chiarire con precisione un punto su cui, nel dibattito pubblico, si fa talvolta confusione: la firma del trattato (dicembre 2007) e la sua ratifica parlamentare italiana (agosto 2008) sono due atti giuridicamente distinti, avvenuti a distanza di otto mesi l'uno dall'altro, sotto due governi di segno politico diverso. Non esiste, nella documentazione ufficiale verificabile — Gazzetta Ufficiale, atti

parlamentari — alcuna data di «metà agosto» per la firma del trattato: la firma è di dicembre 2007, la legge di ratifica porta la data del 2 agosto 2008. Chiunque ricordi una data d'agosto associata a questo processo si riferisce, con ogni probabilità, proprio alla legge di ratifica — un atto distinto dalla firma del trattato, e approvato non dal governo che aveva firmato il testo originario, ma da quello successivo.

L'iter parlamentare italiano

Va segnalato, per completezza, che la legge di ratifica del Trattato di Lisbona viene approvata dal Parlamento italiano con voto unanime — un dato che riflette il sostanziale consenso trasversale tra le principali forze politiche italiane dell'epoca sul merito del trattato, al di là delle rispettive collocazioni di governo o opposizione nei mesi precedenti. Il dibattito pubblico italiano sul merito specifico del trattato, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche dell'epoca, resta comunque relativamente contenuto rispetto alla portata istituzionale del testo, complice anche il contesto di transizione politica interna che il paese stava attraversando in quei mesi.

L'entrata in vigore definitiva

Come raccontato nel capitolo precedente, il Trattato di Lisbona entra in vigore per tutti gli stati membri, Italia inclusa, il **1° dicembre 2009**, dopo il completa-

mento dell'ultima ratifica nazionale mancante, quella irlandese.

Capitolo 10 — Cosa contiene davvero Lisbona rispetto alla Costituzione bocciata

Il capitolo che dà solidità a tutta la tesi del libro

Dopo aver ricostruito la cronologia completa — dal progetto originario alla sua bocciatura, dal periodo di riflessione al nuovo trattato, fino alla sua ratifica in ogni paese membro — questo capitolo mette a confronto in modo puntuale i contenuti sostanziali dei due testi, per mostrare con dati concreti, non con impressioni generiche, quanto sia stato effettivamente mantenuto dal progetto bocciato al trattato entrato in vigore.

L'architettura istituzionale: mantenuta quasi integralmente

Sul piano dell'architettura istituzionale, il Trattato di Lisbona mantiene la quasi totalità delle innovazioni previste dal progetto di Costituzione: il sistema di voto a doppia maggioranza qualificata (55% degli stati membri, rappresentanti il 65% della popolazione dell'Unione) per la gran parte delle decisioni del Consiglio; la nuova procedura legislativa ordinaria, che

rafforza sensibilmente i poteri del Parlamento Europeo rispetto al passato; la creazione della figura del Presidente permanente del Consiglio Europeo, sostituendo il precedente sistema di presidenza a rotazione semestrale; la creazione della figura dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'obiettivo di dare all'Unione una voce più coerente in politica estera.

Il primato del diritto europeo

Anche il principio del primato del diritto dell'Unione Europea sul diritto nazionale — un elemento centrale, e per certi versi il più delicato sul piano della sovranità nazionale, del progetto costituzionale originario — trova sostanziale continuità nel Trattato di Lisbona, seppure attraverso una formulazione tecnica diversa: mentre il progetto di Costituzione lo affermava esplicitamente nel testo principale, il Trattato di Lisbona lo colloca in una dichiarazione allegata al trattato stesso, non nel corpo principale — un cambiamento di collocazione formale che, secondo diverse analisi giuridiche indipendenti, non ne riduce la sostanza vincolante nella prassi applicativa della Corte di Giustizia Europea.

Le competenze dell'Unione

Anche la ripartizione delle competenze tra Unione Europea e stati membri — quali materie restano di competenza esclusiva nazionale, quali diventano di

competenza condivisa o esclusiva dell'Unione — resta sostanzialmente identica tra i due testi, con la differenza che il Trattato di Lisbona la distribuisce attraverso emendamenti ai trattati preesistenti, invece di presentarla in modo organico in un unico articolo del testo costituzionale come faceva il progetto del 2004.

Cosa cambia davvero, con precisione

Le differenze reali tra i due testi, per quanto emerso dal confronto diretto condotto in questo capitolo, riguardano principalmente: la forma giuridica complessiva (trattato emendativo contro nuova Costituzione, come raccontato nel Capitolo 7); l'assenza, nel Trattato di Lisbona, di simboli esplicitamente definiti come «costituzionali» (bandiera, inno, motto dell'Unione, presenti nel testo del 2004 e rimossi dal testo di Lisbona proprio per evitarne la connotazione costituzionale); e alcune modifiche procedurali minori nel funzionamento di specifiche istituzioni.

La conferma della dichiarazione di Giscard d'Estaing

Il confronto puntuale condotto in questo capitolo conferma, con dati testuali concreti, la dichiarazione diretta di Giscard d'Estaing raccontata nel Capitolo 6: la differenza tra i due testi è, effettivamente, «una differenza di approccio, più che di contenuto» — non un'esagerazione retorica, ma una descrizione tecnicamente accurata di cosa sia realmente cambiato, e cosa

sia invece rimasto sostanzialmente identico, tra il progetto respinto dai cittadini francesi e olandesi nel 2005 e il trattato entrato in vigore senza referendum nella maggior parte dei paesi membri nel 2009.

Capitolo 11 — Le conseguenze pratiche sulla sovranità nazionale

Contenuti istituzionali con effetti concreti, non solo teorici

Il capitolo precedente ha mostrato, con un confronto puntuale, quanto dell'architettura istituzionale del progetto di Costituzione bocciato sia effettivamente sopravvissuto nel Trattato di Lisbona. Questo capitolo racconta come alcuni di quei contenuti istituzionali «salvati» si intreccino concretamente con altri vincoli europei raccontati in altri libri di questa collana, con conseguenze dirette sulla sovranità nazionale italiana.

Il rafforzamento della Commissione e le regole di voto a maggioranza qualificata

Il sistema di voto a doppia maggioranza qualificata raccontato nel capitolo precedente, insieme al ruolo rafforzato della Commissione Europea nell'iniziativa legislativa, ha una conseguenza pratica diretta: riduce la capacità di un singolo stato membro, incluso uno grande come l'Italia, di bloccare da solo decisioni europee che non condivide, aumentando invece il peso

delle coalizioni tra più stati membri e delle proposte elaborate direttamente dalla Commissione stessa. È un cambiamento di equilibrio istituzionale che, per sua natura, sposta parte della capacità decisionale reale dal singolo governo nazionale eletto verso un livello sovrannazionale meno direttamente responsabile davanti all'elettorato di ciascun paese membro.

L'intreccio con i vincoli di bilancio

Come raccontato in un altro libro di questa collana dedicato specificamente ai trattati europei, e in quello dedicato alla Costituzione italiana del 1948, l'architettura istituzionale rafforzata dal Trattato di Lisbona si intreccia direttamente con i vincoli di bilancio assunti dall'Italia attraverso il Fiscal Compact e recepiti nella riforma dell'articolo 81 della Costituzione italiana nel 2012. Un sistema decisionale europeo più centralizzato, come quello disegnato da Lisbona, rende più difficile per un singolo stato membro negoziare eccezioni o flessibilità specifiche rispetto a regole di bilancio comuni, rafforzando nella pratica il peso di quei vincoli — un vincolo specifico dell'appartenenza all'unione monetaria europea, non una necessità economica universale, come già chiarito in dettaglio nel libro di questa collana dedicato alla Costituzione italiana.

Un trasferimento di sovranità previsto, ma poco discusso nella sua reale portata

Il punto centrale di questo capitolo, che chiude la parte più propriamente ricostruttiva di questo libro, è che il trasferimento di sovranità comportato dall'architettura istituzionale di Lisbona non era un effetto collaterale imprevisto, ma una conseguenza nota e discussa fin dalla stesura del progetto di Costituzione originario nel 2002-2003. Ciò che è cambiato, come raccontato nei capitoli precedenti, non è stata la sostanza di questo trasferimento di sovranità, ma il livello di consultazione popolare diretta richiesto per approvarlo — passato, nella maggior parte dei paesi membri, da un referendum popolare a un voto parlamentare.

Perché questo capitolo conta per il giudizio finale sul libro

Comprendere con precisione come i contenuti istituzionali di Lisbona si intreccino con altri vincoli concreti — bilancio, concorrenza, competenze condivise — è essenziale prima di affrontare, nei capitoli finali di questo libro, sia le obiezioni legittime a questa ricostruzione sia le proposte concrete su cosa potrebbe cambiare in futuro, per rendere il processo di riforma istituzionale europea più trasparente e più direttamente legittimato dal voto popolare.

Capitolo 12 — Le obiezioni, trattate con onestà

«Un trattato tra stati non richiede per definizione un referendum»

Questa obiezione ha un fondamento giuridico solido, già anticipato nel Capitolo 7 di questo libro, e va riconosciuta senza riserve. È la prassi normale del diritto internazionale: un trattato tra stati sovrani, che modifica accordi già esistenti, non richiede automaticamente un referendum popolare, se la costituzione nazionale di ciascun paese firmatario non lo impone esplicitamente per quel tipo specifico di atto. La scelta di ratificare il Trattato di Lisbona per via parlamentare nella maggior parte dei paesi membri non ha violato, formalmente, alcuna norma costituzionale nazionale — un punto che questo libro non ha mai messo in discussione.

«Il Parlamento europeo, eletto, ha comunque approvato il processo»

Anche questa obiezione merita rispetto. Il Parlamento Europeo, l'unica istituzione dell'Unione eletta direttamente dai cittadini, ha espresso il proprio parere favorevole sul processo che ha portato al Trattato di Lisbona, in linea con le procedure previste dai trattati stessi. Non si è trattato, quindi, di un processo condotto interamente al riparo da ogni forma di legiti-

timazione democratica diretta: una componente di rappresentanza popolare, per quanto indiretta rispetto a un referendum, è stata comunque presente lungo tutto il percorso.

«Molte novità di Lisbona sono state valutate positivamente anche da critici dell'establishment europeo»

Anche questo argomento è fondato, e va riconosciuto con la stessa onestà con cui questo libro ha raccontato gli aspetti più critici del processo. Alcune delle novità introdotte da Lisbona sono state accolte positivamente anche da osservatori critici verso l'establishment europeo: la Carta dei diritti fondamentali, raccontata nel Capitolo 2, diventa con Lisbona pienamente vincente dal punto di vista giuridico — un avanzamento concreto per la tutela dei diritti, anche con i limiti tecnici sulla distinzione tra «diritti» e «principi» già raccontati in quel capitolo. Il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo, raccontato nel Capitolo 10, ha ampliato — non ridotto — il peso dell'unica istituzione europea eletta direttamente dai cittadini rispetto a organi meno direttamente responsabili verso l'elettorato.

Perché queste obiezioni non chiudono la questione

Riconoscere la fondatezza di questi tre argomenti — la legittimità formale della procedura scelta, il ruolo

del Parlamento Europeo, i benefici concreti di alcune novità di Lisbona — non significa che il punto centrale sollevato da questo libro sia superato. Il punto non è mai stato l'illegittimità formale della procedura di ratifica scelta: è la distanza, documentata con la citazione diretta di Giscard d'Estaing raccontata nel Capitolo 6 e confermata dal confronto testuale del Capitolo 10, tra un contenuto sostanziale già respinto due volte da un voto popolare diretto e la scelta politica esplicita, ammessa dallo stesso architetto del progetto originario, di cambiare forma proprio per evitare che quello stesso contenuto venisse sottoposto nuovamente a un giudizio popolare diretto. È una distinzione precisa, non un giudizio genericamente ostile verso l'intero processo di integrazione europea, i cui benefici reali — raccontati anche nel libro di questa collana dedicato alla Costituzione italiana — questo libro non ha mai inteso negare.

Capitolo 13 — Cosa si potrebbe cambiare

Un vincolo esplicito di referendum per le modifiche istituzionali sostanziali

La proposta più diretta, discussa da anni in sede accademica e politica europea, riguarda l'introduzione di un vincolo esplicito e uniforme — non lasciato alla sola discrezionalità delle singole costituzioni naziona-

li, come raccontato nel Capitolo 7 — che imponga un referendum popolare, in tutti gli stati membri contemporaneamente, per ogni modifica sostanziale dell'architettura istituzionale complessiva dell'Unione Europea. Una regola di questo tipo eliminerebbe alla radice la possibilità, sfruttata nel caso raccontato in questo libro, di scegliere la forma giuridica di un trattato proprio in funzione della procedura di ratifica che quella forma comporta in ciascun paese.

Un ruolo negoziale del Parlamento europeo fin dalla fase di scrittura

Come raccontato nel Capitolo 1, il progetto di Costituzione originario era stato scritto da una Convenzione composta da rappresentanti di governi, parlamenti nazionali, Parlamento Europeo e Commissione — un processo già più partecipato rispetto a un negoziato diplomatico chiuso tra soli governi. Diverse proposte di riforma istituzionale discusse negli ultimi anni chiedono di rafforzare ulteriormente questo modello, dando al Parlamento Europeo — l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, come raccontato nel Capitolo 12 — un ruolo negoziale ancora più forte fin dalla fase iniziale di scrittura di qualunque futuro trattato di riforma istituzionale, non solo un parere successivo sul testo già negoziato dai governi.

Un processo costituente dichiaratamente tale

La proposta più radicale, sostenuta da diversi costituzionalisti e movimenti federalisti europei, riguarda l'apertura, in futuro, di un vero processo costituente europeo — dichiarato esplicitamente come tale fin dall'inizio, con un mandato popolare diretto a scriverlo e un referendum vincolante e uniforme in tutti i paesi membri per approvarlo o respingerlo, senza il rischio, sperimentato con il caso raccontato in questo libro, che un'eventuale bocciatura popolare venga aggirata attraverso un cambiamento di forma giuridica piuttosto che di sostanza.

Un problema di metodo, non solo di singole regole

Il filo conduttore di tutte queste proposte, coerente con l'intero impianto di questo libro, non riguarda il merito specifico di ogni singola riforma istituzionale europea — molte delle quali, come raccontato nel Capitolo 12, hanno portato benefici concreti e riconosciuti anche da osservatori critici. Riguarda, piuttosto, il metodo con cui queste riforme vengono decise: un metodo che, nel caso raccontato in questo libro, ha permesso a un contenuto sostanziale respinto due volte da un voto popolare diretto di entrare comunque in vigore, attraverso una scelta di forma esplicitamente pensata, per stessa ammissione di chi l'aveva scritta, per evitare quello stesso giudizio popolare.

Un cambiamento che richiede volontà politica condivisa

Nessuna di queste proposte, va detto con onestà per chiudere questo capitolo, può essere realizzata da un singolo paese membro da solo: richiedono un accordo tra tutti gli stati dell'Unione Europea, con gli stessi meccanismi di negoziato complesso raccontati in tutto questo libro. Ma la loro esistenza nel dibattito pubblico e accademico europeo dimostra che il caso raccontato in questo libro — per quanto ormai storico, risalente a oltre quindici anni fa — resta un riferimento vivo nel dibattito su come rendere più solido, in futuro, il legame tra le grandi decisioni istituzionali europee e il consenso diretto dei cittadini che quelle decisioni riguardano.

Capitolo 14 — Cosa puoi fare tu, adesso

Leggere direttamente le fonti primarie citate in questo libro

Ogni affermazione centrale di questo libro — la dichiarazione di Giscard d'Estaing raccontata nel Capitolo 6, i risultati dei referendum raccontati nei Capitoli 4 e 8, il testo della legge di ratifica italiana raccontato nel Capitolo 9 — è verificabile direttamente da chiunque, attraverso fonti pubbliche gratuitamente accessibili: gli archivi di quotidiani internazionali, i siti ufficiali

delle istituzioni europee, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Prima di formarsi un'opinione definitiva su questo tema — spesso oggetto, come segnalato fin dall'inizio di questo libro, di semplificazioni e imprecisioni circolanti online — vale la pena verificare personalmente queste fonti, con la stessa cura con cui sono state ricostruite in questo libro.

Distinguere sempre il fatto documentato dall'illazione non verificata

Come segnalato più volte in questo libro, in particolare a proposito delle affermazioni storicamente fragili deliberatamente escluse da questo testo, il tema della Costituzione europea e del Trattato di Lisbona è circondato online da un mix di fatti solidamente documentati e affermazioni imprecise o non verificabili. Il criterio più utile, applicabile a qualunque affermazione si incontri su questo tema, è lo stesso usato in tutto questo libro: un'affermazione con una data precisa, un nome, una fonte primaria citabile è verificabile da chiunque; un'affermazione generica, priva di riferimenti verificabili, merita cautela prima di essere condivisa o creduta.

Seguire il dibattito sulla riforma istituzionale europea

Come raccontato nel Capitolo 13, il dibattito su come rendere più diretto e trasparente il legame tra le decisioni istituzionali europee e il consenso popolare dei

cittadini resta aperto ancora oggi, in sede accademica e politica. Seguire questo dibattito — attraverso il lavoro di costituzionalisti, giornalisti europei e organizzazioni della società civile che se ne occupano con continuità — è un modo concreto per contribuire a un'opinione pubblica europea più informata su un tema che, come mostrato in tutto questo libro, ha conseguenze dirette e concrete sulla vita quotidiana di centinaia di milioni di cittadini, anche quando quelle conseguenze restano poco visibili nel dibattito pubblico ordinario.

Un libro che chiude la parte più delicata della collana

Questo libro ha affrontato uno dei temi più delicati di questa intera collana, proprio per la facilità con cui argomenti come questo possono scivolare in semplificazioni indimostrabili. Se qualcosa di questo libro ti ha colpito, il modo migliore per onorarlo non è condividerlo acriticamente, ma verificarne personalmente le fonti — esattamente come è stato fatto, capitolo dopo capitolo, nella sua scrittura.

Nota sulla trasparenza nell'uso dell'intelligenza artificiale

Questo libro è stato scritto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, usati per la ricerca preliminare delle fonti, la prima stesura dei testi a partire

da una scaletta e da indicazioni editoriali definite dall'autore, e la revisione linguistica e strutturale.

Restano interamente umane: la scelta del tema e la tesi del libro, la verifica di ogni fatto, cifra e citazione contro una fonte primaria o istituzionale prima della pubblicazione, la decisione editoriale finale su cosa viene pubblicato o corretto, e la responsabilità editoriale dei contenuti — che resta in capo all'autore, mai allo strumento di intelligenza artificiale utilizzato.

Questa nota risponde agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026.

Se trovi un errore, una fonte imprecisa o un'affermazione che ritieni non verificata correttamente, scrivi a redazione@contropotere.com — ogni segnalazione fondata porta a una correzione pubblica del testo. Questo libro fa parte della collana **Contropotere**: gli altri titoli sono disponibili gratuitamente su **contropotere.com**.